

PREMESSA

In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 16 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza) il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sulla attuazione della legge per quanto riguarda le questioni di competenza del suo Dicastero.

Il documento contiene una doppia analisi concernente sia gli interventi del giudice penale in ordine alla applicazione degli artt. 17 (procurata interruzione della gravidanza per colpa), 18 (interruzione cagionata senza il consenso della donna), 19 (aborto di donna consenziente senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge), 21 (rivelazione dell'identità dell'interessata), sia i provvedimenti del giudice tutelare ex artt. 12 e 13 relativi ai minori ed alle persone interdette per infermità di mente. Particolare attenzione è stata rivolta alla eventuale insorgenza di nodi interpretativi connessi alla attuazione delle disposizioni contenute nella legge stessa che gli uffici giudiziari hanno incontrato nell'esplicazione della loro attività penale o di volontaria giurisdizione.

Autonoma considerazione assumono, invece, gli atti che possono più direttamente incidere sulla struttura legislativa della norma, come le ordinanze di remissione dei procedimenti alla Corte

Costituzionale, i provvedimenti di quest'ultima, nonché i disegni e le proposte di legge presentati.

1. GLI INTERVENTI DEL GIUDICE PENALE

1.1 LE SOPRAVVENIENZE

Preliminarmente, si fa presente, che per il presente studio sono disponibili i dati degli uffici giudiziari ad eccezione delle Procure di Palermo, Agrigento e Sciacca nonché delle Procure di Santa Maria Capua Vetere, Sassari e Venezia, le quali, sebbene più volte sollecitate tramite le Procure Generali, non hanno trasmesso la documentazione richiesta. Inoltre diversi uffici hanno indicato, nel prospetto di rilevazione concernente l'anno 1999, procedimenti iscritti negli anni passati (in totale 7) e non comunicati precedentemente.

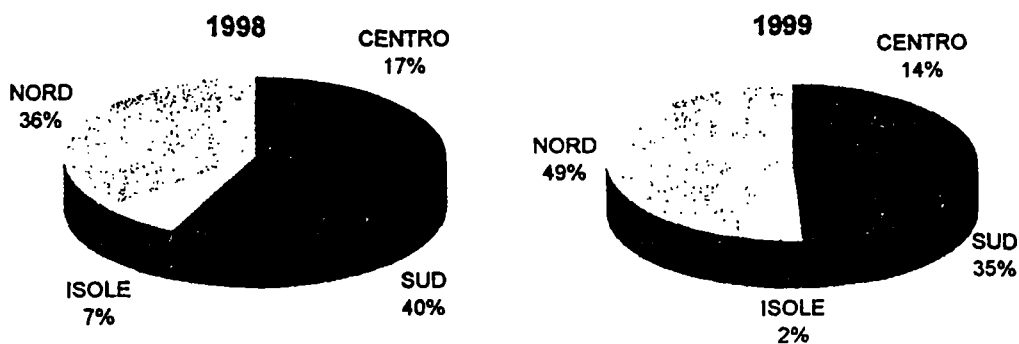
I risultati dell'accertamento svolto in ordine alle ipotesi criminose previste dalla norma in questione e riportati negli allegati prospetti evidenziano come nel corso dell'anno 1999 sono sopravvenuti 67 nuovi procedimenti penali.

Le ipotesi di reato nei procedimenti sopravvenuti (superiori al numero dei procedimenti, potendo esservi contestazione di più reati o riguardare più indagati e/o imputati) risultano così ripartite: art. 17 (procurata interruzione della gravidanza per colpa) 20, art. 18 (interruzione cagionata senza il consenso della donna) 43, art. 19

(varie ipotesi di aborto di donna consenziente senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge) **14**.

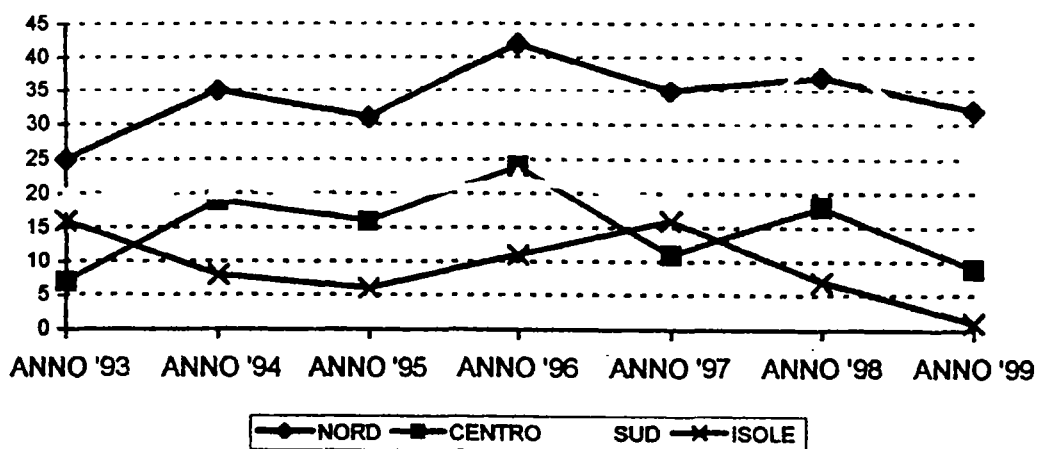
In un contesto generale scarsamente investito dal fenomeno, i grafici rappresentano visivamente meglio di una semplice tabella la distribuzione sul territorio nazionale di tali procedimenti.

L'area geografica settentrionale è quella maggiormente interessata al fenomeno con **32** procedimenti (la Procura della Repubblica di Milano ha registrato **14** casi); seguono l'area meridionale (**25**) e l'area centrale (**9**), mentre si è registrato un sensibile calo delle iscrizioni negli uffici giudiziari dell'Italia insulare (**1**).

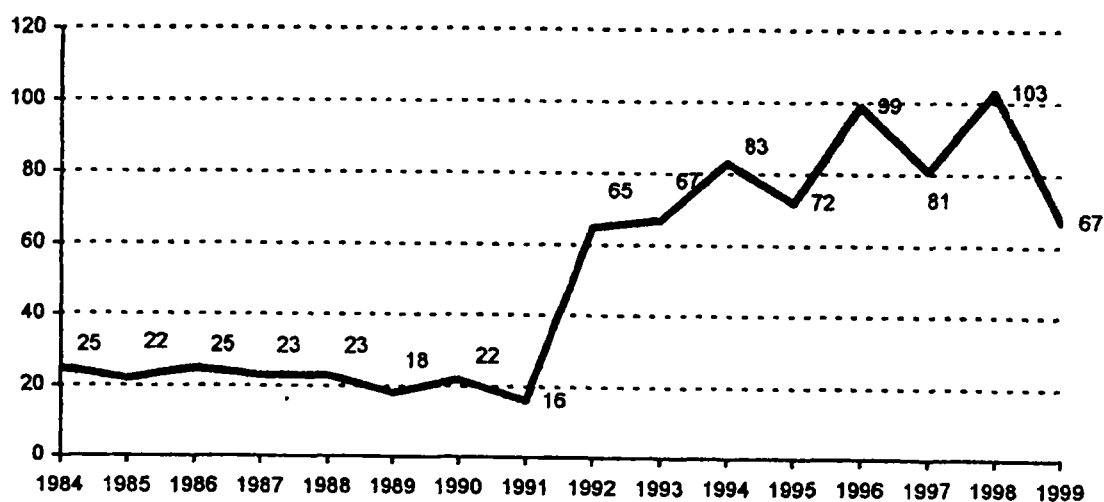


I dati del 1999 rispettano sostanzialmente nelle loro quantità l'andamento registrato negli anni precedenti. I termini assoluti del '99 non si discostano di molto rispetto all'anno precedente pur manifestando una diffusa tendenza in diminuzione.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



L'analisi globale del dato nazionale inteso negli ultimi tre lustri dimostra come, dopo un lungo periodo altalenante (1984 - 1991) ma con valori sempre al di sotto dei venticinque procedimenti annui, negli ultimi anni vi sia stata un'impennata di valori che soltanto nel 1999 mostra una sensibile tendenza alla contrazione anche tenuto conto della circostanza che alcune procure non hanno comunicato le nuove

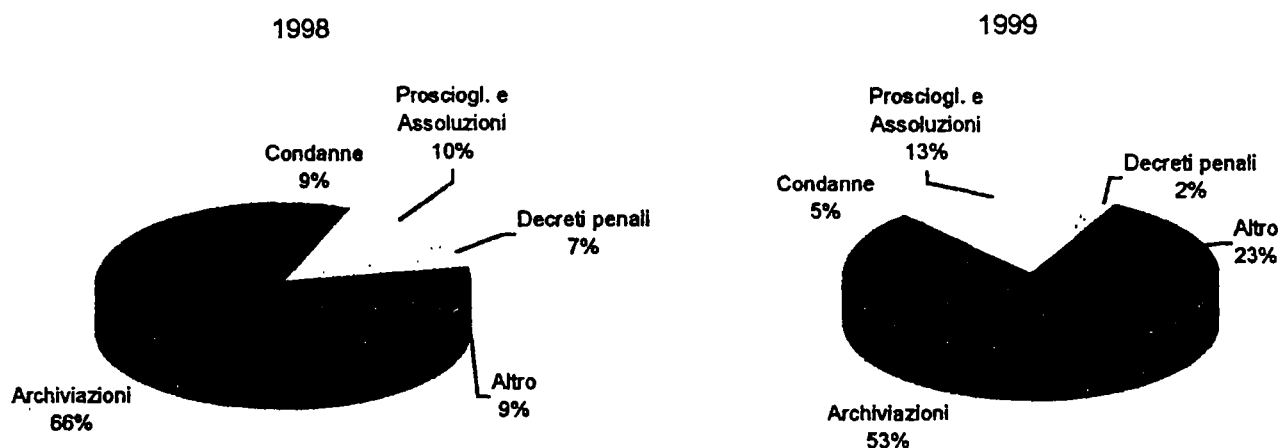


iscrizioni.

1.2 PROCEDIMENTI DEFINITI E PENDENZE

Nel 1999 per quanto concerne le modalità di definizione dei processi penali (in tutto **85** per un totale di **144** indagati/imputati), vi sono state **77** archiviazioni, **25** proscioglimenti e **11** condanne .

Si segnala, tuttavia, che tali dati sono soggetti a variazioni dal momento che un numero considerevole di uffici giudiziari non ha



comunicato, per il 1999, lo stato dei procedimenti penali già pendenti negli anni passati.

Alla data della presente rilevazione risultano pendenti **213** procedimenti: **168** sono in fase di indagini preliminari; **7** si trovano di fronte al gip; **40** sono in fase dibattimentale (6 presso le ex preture, 26 presso i tribunali e 8 presso le Corti di appello). Gli indagati o imputati coinvolti sono in totale **556**.

Da ultimo, si segnala che per quanto attiene la professione svolta dai soggetti coinvolti, la maggiore valenza - **412** - è assorbita dalla categoria residuale "altro", **123** casi riguardano la categoria dei medici e solo **10** quella dei paramedici.

Anche per l'anno in corso, il numero dei casi di condotte criminose in violazione alla Legge in esame portati all'esame del giudice penale non si presenta statisticamente rilevante se correlato alla popolazione del territorio nazionale.

1.3 LE OSSERVAZIONI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Sotto l'aspetto penale, le osservazioni degli uffici giudiziari concernenti le problematiche relative alla interpretazione della normativa, nel 1999 non sono state particolarmente significative, anche se in merito alla incidenza della legge stessa sull'aborto clandestino i pareri espressi dai magistrati sono alcune volte discordi.

Il Presidente del Tribunale di Biella ritiene che nel proprio circondario il ricorso alla legge 194/78 e il buon grado di funzionalità dei consultori familiari e delle associazioni di categoria abbia eliminato o comunque notevolmente diminuito il fenomeno degli aborti clandestini.

Il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Tribunale di Ivrea dichiarano che non va dimenticato che la norma in oggetto rappresenta sul piano dell'opportunità un valido strumento per

combattere la piaga degli aborti clandestini, finalità non secondaria di tutta la legge n.194/78.

Di opinione diversa è il Procuratore della Repubblica di Siracusa il quale, anche per l'anno 1999, attraverso un'analisi del problema mette in luce gli aspetti più significativi del fenomeno sotto il profilo giudiziario, rilevando che, sebbene, nel corso dell'anno 1999 nessuna segnalazione di reato relativa alla legge 194/78 sia pervenuta al suo ufficio, tale circostanza, tuttavia, non deve trarre in inganno in ordine ad una valutazione complessiva del fenomeno. Ritiene, infatti, che esso sia certamente presente nella comunità siracusana e probabilmente in parte vi concorrano medici di strutture pubbliche e medici privati.

2. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE TUTELARE EX ARTICOLI 12 E 13 DELLA LEGGE N. 194/78.

2.1 LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

Nel corso del 1999 sono **1056** le donne minorenni che si sono rivolte al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione a decidere autonomamente, e cioè senza il parere degli esercenti la potestà o la tutela, la interruzione della gravidanza. Tale numero è inferiore di circa il 12,58% rispetto a quello dell'anno passato (1.208). Benché nella penisola si sia ormai consolidata presso quasi tutti gli uffici giudiziari una generale linea di tendenza del fenomeno alla contrazione, è doveroso segnalare che, per l'anno in esame, diversi Tribunali,

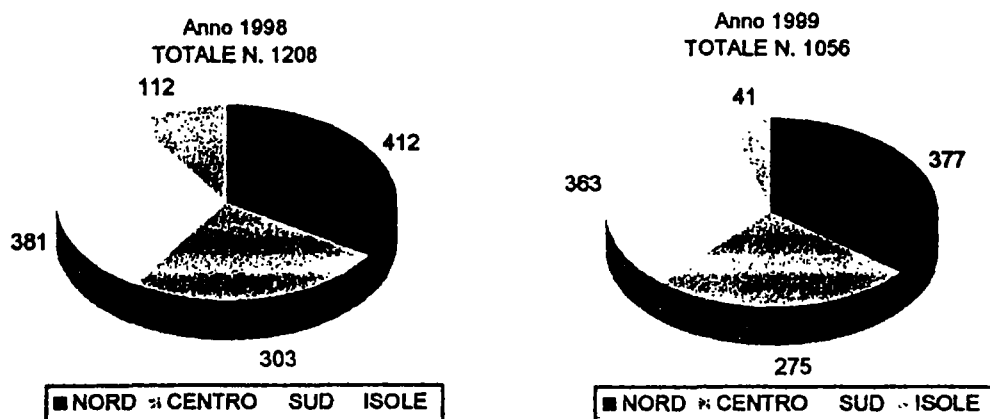
sebbene ripetutamente sollecitati, hanno omesso di inviare le informazioni richieste (così: Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Firenze, Messina, Santa Maria Capua Vetere, Reggio Calabria e Venezia) .

In ogni caso, ai fini di ogni possibile considerazione circa l'andamento del fenomeno, sarebbe stato opportuno tenere conto di alcune variabili (non in possesso di questo ufficio) quali il numero totale delle minori che hanno deciso di interrompere la gravidanza, anche, con il consenso dei genitori; l'andamento demografico in relazione alla fascia di età considerata e da ultimo il livello di funzionalità dei servizi sociali preposti alla tutela della maternità sul territorio nazionale.

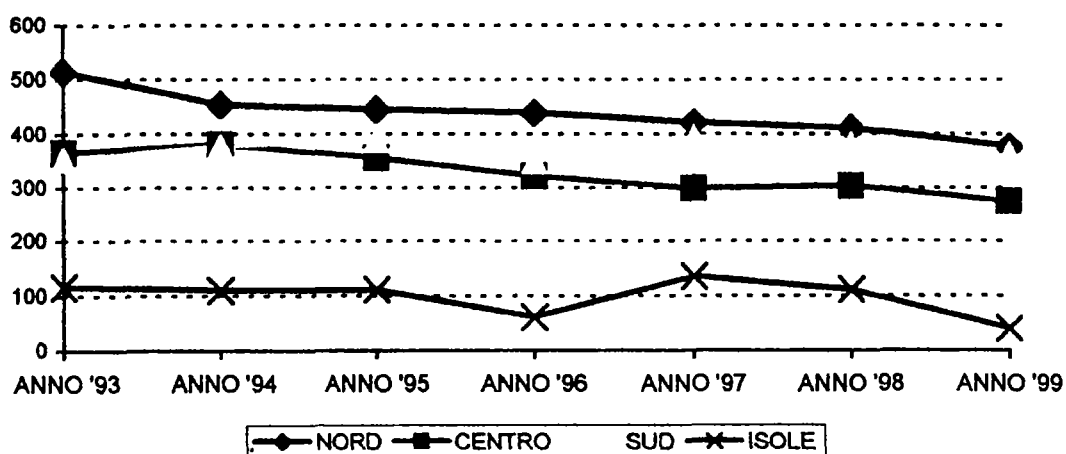
A tale proposito si rappresenta che nell'anno in corso il Tribunale di Matera ha concesso un'autorizzazione, superando, quindi i problemi evidenziati in passato dalla Procura della Repubblica che aveva ripetutamente segnalato che presso le strutture sanitarie dell'azienda USL n.4 di Matera il servizio non era operante in quanto tutto il personale era obiettore e che comunque stava valutando, alla luce delle nuove norme contrattuali, la possibilità di attivare convenzioni anche extraregionali al fine di rendere operativo nel prossimo futuro il servizio di interruzione volontaria della gravidanza.

La distribuzione geografica delle richieste evidenzia, attraverso i grafici, un sostanziale equilibrio della localizzazione del fenomeno tra le due aree percentualmente più rappresentative: settentrionale (377 richieste) e meridionale (363 richieste).

Tale tendenza è rappresentata in maniera più evidente dal grafico dove sono riportati i quantitativi delle richieste di autorizzazione distribuiti per area geografica.

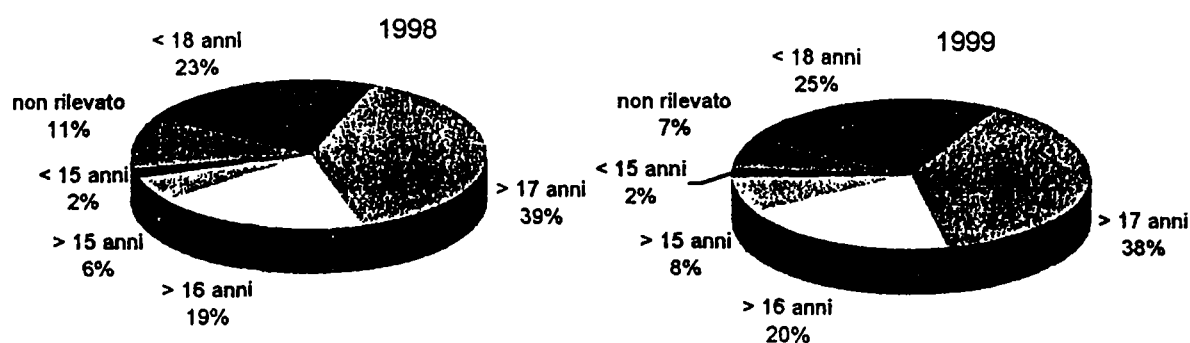


L'equilibrio di cui sopra si manifesta anche con una osservazione a più lungo spettro temporale dove i valori oscillano comunque sempre in quantitativi omogenei.

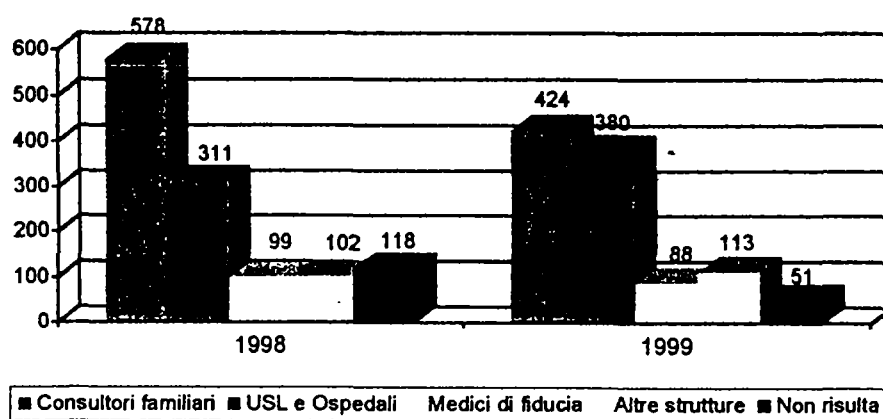


La fascia di età maggiormente rappresentata fra le minori che hanno fatto ricorso al Giudice Tutelare è stata anche per il 1999 quella

delle diciassettenni, **669**, delle quali **260** risultano prossime al compimento della maggiore età.

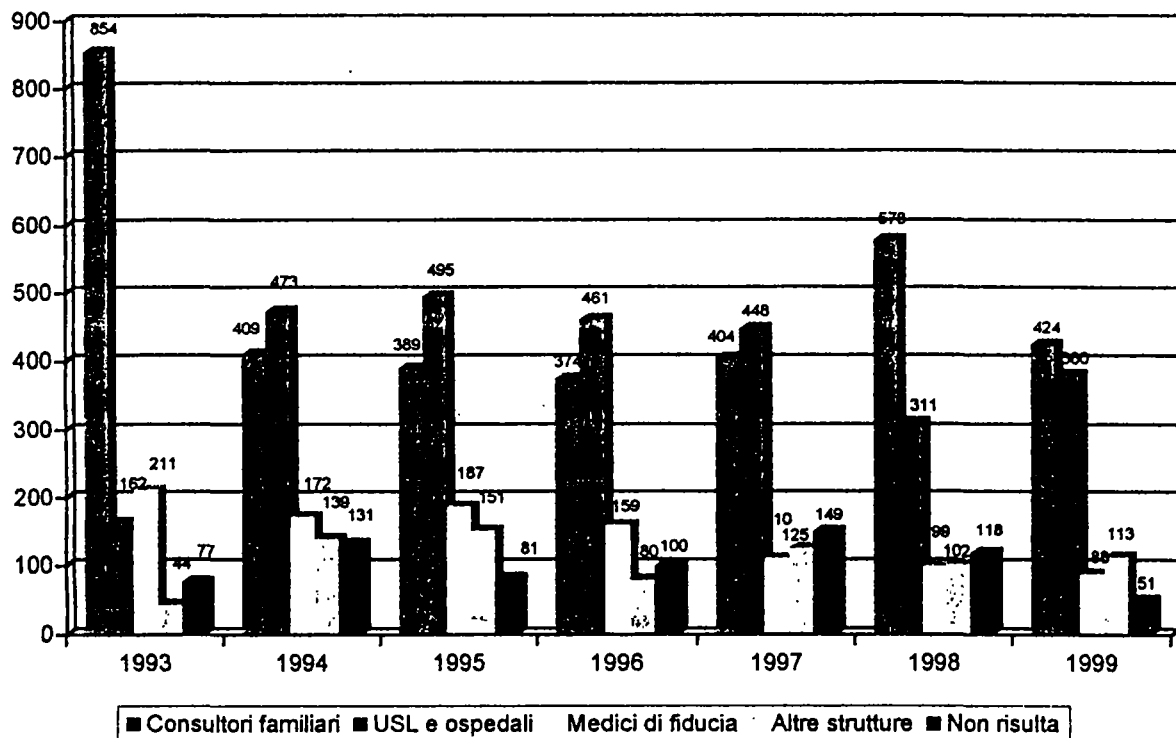


Anche per l'anno in corso, si è verificato in prevalenza il ricorso delle minori alla struttura sociosanitaria pubblica: consultori familiari **424**, ambulatori USL e ospedali **380** in totale, mentre le certificazioni rilasciate dai medici di fiducia sono complessivamente **88**. Infine, sono **113** le giovani donne che per la richiesta di certificazione si sono presentate ad altre strutture quali i vari centri di educazione demografica e di studio della coppia.



Nell'ambito pubblico il ricorso ai consultori familiari è stato utilizzato in maniera disforme dal recente passato. Infatti se si esclude il 1993, ove la preponderanza della voce "consultori" era ancor più marcata, gli anni seguenti hanno presentato una maggiore consistenza delle

strutture ospedaliere, mentre nell'anno decorso, come per il 1998, si è constatata una ripresa dei consultori.



Dalle motivazioni dei provvedimenti autorizzativi dei Giudici Tutelari emerge costantemente la previsione di un serio pericolo per la salute psichica delle minori. La scelta delle giovani donne di escludere i genitori dalla loro decisione (al più è stata informata la madre) scaturisce dal convincimento che questi, per le loro convinzioni personali o per le particolari condizioni di vita, non potrebbero mai comprendere il disagio ed il conflitto interiore delle stesse. E' stato, inoltre, constatato che nella maggior parte dei casi pur non evidenziandosi una conflittualità tra i componenti della famiglia, non emerge una situazione familiare basata sulla comprensione, ma piuttosto su diritti e doveri inerenti lo status di genitori e quello di figli.

2.2 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE TUTELARE

I giudici tutelari hanno concesso l'autorizzazione nella quasi totalità dei casi: **1032** su **1056** richieste, con una percentuale del (97%) (vedi tav. B).

I provvedimenti di rigetto, in totale **24**, sono così ripartiti: cinque sono di non luogo a procedere per intervenuto consenso dei genitori, in tre casi è stato ritenuto sufficiente il solo consenso della madre esercente la potestà, quattro perché la minore ha deciso di proseguire la gravidanza, uno perché la minore non si è più presentata, uno per carenza di certificazione medica, due di nlp (non si conosce la motivazione), otto perché sono state ritenute insufficienti o ingiustificate le motivazioni addotte dalle minori per evitare la consultazione dei genitori.

Nel 1999 è stato emesso un unico provvedimento nei confronti di donne interdette in relazione all'articolo 13 della Legge n.194, in particolare, il giudice tutelare di Sondrio ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato dai genitori della donna incapace di intendere e di volere.